

Descrizione del procedimento	Unità organizzativa responsabile	Ufficio di riferimento e recapiti	Iban	Termine procedimento
<p><b>Art. 48. Autorizzazione per mostre ed esposizioni [ex D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42]</b>  1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;</li> <li>2. b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;</li> <li>3. c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);</li> <li>4. d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).</li> </ol> <p>2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.</p> <p>3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.</p> <p>4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.</p> <p>5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.</p> <p><b>Art. 66. Uscita temporanea per manifestazioni [ex D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42]</b>  1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.</p> <p>2. Non possono comunque uscire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;</li> <li>2. b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.</li> </ol> <p><b>Art. 67. Altri casi di uscita temporanea [ex D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42]</b>  1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;</li> <li>2. b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;</li> <li>3. e) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;</li> <li>4. d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta.</li> </ol> <p>2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.</p>	Direttore Galleria Nazionale delle Marche – Ufficio mostre	<a href="mailto:gan-mar@beniculturali.it">gan-mar@beniculturali.it</a>  Dott. Giovanni Russo: <a href="mailto:giovanni.russo@beniculturali.it">giovanni.russo@beniculturali.it</a>  Dott.ssa Valentina Catalucci <a href="mailto:valentina.catalucci@beniculturali.it">valentina.catalucci@beniculturali.it</a>	Galleria Nazionale delle Marche  IT71 B02008 68703 000104034383  Eventuali versamenti richiesti per il procedimento in oggetto, dovranno essere effettuati secondo le modalità segnalate, di volta in volta, al richiedente.	6 mesi dalla presentazione dell'istanza
<p><b>Art. 106. Uso individuale di beni culturali [ex D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42]</b>  1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.</p> <p>2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.</p> <p>2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.</p>	Direttore Galleria Nazionale delle Marche – Ufficio comunicazione, marketing ed eventi	<a href="mailto:gan-mar@beniculturali.it">gan-mar@beniculturali.it</a>  Arch. Stefano Brachetti <a href="mailto:stefano.brachetti@beniculturali.it">stefano.brachetti@beniculturali.it</a>	Galleria Nazionale delle Marche  IT71 B02008 68703 000104034383  Eventuali versamenti richiesti per il procedimento in oggetto, dovranno essere effettuati secondo le modalità segnalate, di volta in volta, al richiedente.	

<p><b>Art. 107. Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali [ex D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42]</b>  1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.  2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.</p> <p><b>Art. 108. Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione. 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali.</b>  1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:  1. a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;  2. b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;  3. c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;  4. d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.  2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.  3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.  3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:  1. 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;  2. 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.  4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.  5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.  6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.</p> <p><b>Art. 109. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali.</b>  1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:  1. a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;  2. b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.</p>	Direttore Galleria Nazionale delle Marche – Archivio fotografico	<a href="mailto:gan-mar@beniculturali.it">gan-mar@beniculturali.it</a>  Dott. Claudio Maggini <a href="mailto:claudio.maggini@beniculturali.it">claudio.maggini@beniculturali.it</a>	Galleria Nazionale delle Marche  IT71 B02008 68703 000104034383  Eventuali versamenti richiesti per il procedimento in oggetto, dovranno essere effettuati secondo le modalità segnalate, di volta in volta, al richiedente.	
<p><b>Svolgimento di attività in occasione di eventi in regime di conto Terzi</b>  <b>Art. 53 D.L.gs n. 165 del 30.03.2001</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Circolare n. 36 della Direzione Generale Bilancio del 9 aprile 2018 recante indicazioni per lo svolgimento di Manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati “in conto terzi” nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato;</b></li> <li>• <b>Circolare n. 69 della Direzione Generale Bilancio del 18/07/2018 recante integrazione e chiarimenti alla circolare n. 36 del 9 aprile 2018;</b></li> <li>• <b>Circolare 493 della Direzione Generale Organizzazione del 20/12/2018 recante indicazioni circa le attività eseguite in conto terzi;</b></li> <li>• <b>Nota n. 41981 del 26.06.96 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ex Direzione Generale AA.GG.AA. e del Personale – Div. III, che individua le prestazioni in argomento rientranti nella fattispecie indicate dal citato art. 53 D.L.gs n. 165 del 30.03.2001.</b></li> </ul>	Direttore Galleria Nazionale delle Marche – Ufficio comunicazione, marketing ed eventi	<a href="mailto:gan-mar@beniculturali.it">gan-mar@beniculturali.it</a>  Dott. Claudio Maggini <a href="mailto:claudio.maggini@beniculturali.it">claudio.maggini@beniculturali.it</a>	Galleria Nazionale delle Marche  IT71 B02008 68703 000104034383  Eventuali versamenti richiesti per il procedimento in oggetto, dovranno essere effettuati secondo le modalità segnalate, di volta in volta, al richiedente.	
Informazioni: <a href="mailto:gan-mar@beniculturali.it">gan-mar@beniculturali.it</a>				